

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2866</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCUCCI, RAUTI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA

*Presentata il 22 marzo 1974*

**Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962,  
n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con il sesto comma dell'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito è stato sostituito il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che pertanto risulta così formulato: « L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti di ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado ».

Già nella passata legislatura venne presentata una proposta di legge intesa a modificare l'articolo 9 sopracitato nel senso che l'avanzamento dei tenenti doveva aver luogo ad anzianità ed i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovevano esser valutati ai fini dell'avanzamento, dopo sei anni di permanenza nel grado, mentre per i tenenti transitati dalla categoria di complemento allo stesso ruolo speciale unico quali vincitori di concorsi banditi sino a tutto il 1968, la permanenza prescritta

doveva venir ridotta ad un periodo di tre anni.

La legge oggi in vigore non consente ai tenenti provenienti dalla categoria dei sottufficiali, vincitori di concorsi banditi fino a tutto il 1968, di fruire del beneficio da essa previsto in quanto il testo della norma vigente, nella sua formulazione « per i tenenti transitati dalla categoria di complemento » si riferisce ai soli ufficiali di complemento vincitori di concorsi.

Agli stessi concorsi però, hanno partecipato anche i sottufficiali con almeno dodici anni di servizio, ai quali era riservato un numero di trenta posti per ogni concorso.

Escludere quest'ultima categoria dal beneficio sopracitato, costituisce una grave discriminazione in quanto si tratta — allo stato attuale — di tenenti del ruolo speciale unico provenienti dai concorsi banditi sia per gli ufficiali sia per i sottufficiali fino a tutto il 1968.

Ad evitare tale grave sperequazione, sottoponiamo alla approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento debbono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado ad eccezione dei tenenti transitati nel ruolo speciale unico quali vincitori dei concorsi banditi a tutto il 1968 per i quali il periodo di permanenza nel grado è ridotto a tre anni.

La promozione dei tenenti del ruolo speciale unico ha luogo ciascun anno nei limiti dei due terzi delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni si provvede con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro del tesoro.